



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

IL COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI
Verbale n. 26 del 19/03/2019

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
COMUNALE "COSTITUZIONE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA "IN HOUSE PROVIDING", A
TOTALE PARTECIPAZIONE COMUNALE DENOMINATA "SAMOAMBIENTE" S.R.L., PER LA GESTIONE
INTEGRATA DEI RIFIUTI DI CUI AL PIANO DI INTERVENTO A.R.O. DEI COMUNI DI MONTEVAGO E
SANTA MARGHERITA DI BELICE"**

IL COLLEGIO

PREMESSO

- Che in data 14/03/2019, tramite posta elettronica certificata, ricevevano dall'Ufficio Protocollo del Comune la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto "Costituzione società a responsabilità limitata "in house providing", a totale partecipazione comunale denominata "SAMOAMBIENTE" s.r.l., per la gestione integrata dei rifiuti di cui al piano di intervento A.R.O. dei Comuni di Montevago e Santa Margherita di Belice" successivamente modificata ed integrata in data 19/03/2019.

CONSTATATO

- Del parere di regolarità tecnica espresso da parte del Responsabile del Settore Tecnico Ing. Aurelio Lovoy;
- Del parere di regolarità Contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Francesca Valentina Russo.

PRESO ATTO

- Che su iniziativa del Sindaco il Comune di Santa Margherita di Belice ha intenzione di costituire, insieme al Comune di Montevago, una società "in house providing" per la gestione

del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati di cui al Piano di intervento A.R.O.

- Che, ai sensi dell'art.4, comma 1 e 2, del D.lgs. 175/2016 i servizi da affidare in regime di "in house providing" alla costituenda società sono da considerarsi "di interesse generale" e, comunque, strettamente necessari al conseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni di Montevago e Santa Margherita di Belice;
- Che lo statuto sociale risulta conforme ai requisiti previsti dall'ordinamento comunitario e nazionale in materia di affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica in regime di "in house providing" e specificatamente prevede espressamente :
 - Il capitale interamente pubblico;
 - Il divieto, in via certa e permanente, di partecipazione di capitali privati a qualsiasi titolo;
 - L'esercizio della propria attività istituzionale in via permanente in favore dell'Ente;
 - L'obbligo di sottostare a forme di controllo analogo da parte dell'Ente.

VERIFICATO


- la convenienza economica dell'affidamento in house del servizio di igiene urbana di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani dei Comuni con il quale è stato costituito l'ARO;
- il quadro normativo vigente secondo il quale le modalità di organizzazione dei servizi pubblici, o meglio di scelta del soggetto gestore, delle disposizioni di cui al D.Lgs 19.08.2016 n. 175, al D.Lgs n. 50/2016, all'art. 34, comma 20 della L. 221/2012 e l'art. 192 del nuovo codice dei contratti pubblici.

CONSIDERATO

- il conseguimento di un risparmio sulle voci di costo previste dal Piano di intervento;

VISTO

- La relazione sull'affidamento del servizio di gestione dell'igiene urbana nel territorio redatta ai sensi dell'art.5 del D.lgs. n.175/2016 e art. 192 D.lgs. 50/2016 dal Segretario Generale Dott.ssa Antonina Ferraro e dal Responsabile del settore Tecnico Ing. Aurelio Lovoy;
- Il D. Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. ;
- Le L. R. n. 9/2010 e 3/2013 recante rispettivamente norme per la " Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinanti" ;
- Il D.Lgs. n. 50/2016 " Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/43/UE, 2014/53/UE, 2014/23/UE. " sulla aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, Dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ;



- ✓ Il D.Lgs. 175/2016 " Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- ✓ L'atto costitutivo e lo statuto della costituenda società
- ✓ Il D.lgs. 267/2000 TUEL;
- ✓ Lo Statuto Comunale;
- ✓ Il regolamento di contabilità dell'Ente.

ESP R I M E

Parere favorevole alla proposta di delibera di cui in oggetto. Si raccomanda all'Ente di effettuare la Costituzione della Società solo dopo aver rimpinguato l'apposito capitolo di spesa che al momento risulta vacante, a tal proposito invita il Consiglio Comunale a stanziare le somme necessarie, per la costituzione della società, nel redigendo bilancio di previsione 2019/2021.

19/03/2019

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Gennaro Rag. Rosario

Petrolo Dott.ssa Concetta

Gentile Dott. Giovanni

